



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



REGIONE DEL VENETO

INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento

sottoscritta a Recoaro Terme il 4 luglio 2007 dal Presidente della Regione Veneto
e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento

ratificata dalla Regione del Veneto con legge regionale 26 ottobre 2007, n. 31
e dalla Provincia autonoma di Trento con legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21

efficace a decorrere dal 14 dicembre 2007

REGOLAMENTO INTERNO
DELLA
COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL'INTESA
E DEL GRUPPO TECNICO

18 dicembre 2007

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL'INTESA
E DEL GRUPPO TECNICO**

>Sommaro

Art. 1	3
<i>Ambito di applicazione e definizioni</i>	3
Capo I - Commissione per la gestione dell'intesa	3
Art. 2	3
<i>Commissione per la gestione dell'Intesa</i>	3
Art. 3	4
<i>Convocazione della Commissione</i>	4
Art. 4	4
<i>Sedute della Commissione</i>	4
Art. 5	4
<i>Sedute mediante strumenti telematici</i>	4
Art. 6	5
<i>Modalità semplificate per le decisioni della Commissione</i>	5
Art. 7	5
<i>Pubblicità e esecuzione</i>	5
Art. 8	5
<i>Consultazione e partecipazione degli enti locali</i>	5
Capo II – Gruppo tecnico	5
Art. 9	5
<i>Gruppo tecnico</i>	5
Art. 10	6
<i>Partecipazione tecnica</i>	6
Art. 11	6
<i>Modificazione del regolamento interno</i>	6

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL'INTESA E DEL GRUPPO TECNICO

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento interno disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la gestione dell'Intesa (di seguito "Commissione") e del Gruppo tecnico di cui agli articoli rispettivamente 4 e 6 dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento (di seguito "Parti"), per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritta a Recoaro Terme il 4 luglio 2007 e ratificata dalla Regione del Veneto con legge regionale 26 ottobre 2007, n. 31 e dalla Provincia autonoma di Trento con legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (di seguito "Intesa").

Capo I - Commissione per la gestione dell'intesa

Art. 2

Commissione per la gestione dell'Intesa

1. La Commissione è l'organismo di coordinamento politico-amministrativo e svolge i compiti e le attività indicati dall'articolo 5 dell'Intesa¹.

2. La Commissione è composta dal Presidente della Regione e dal Presidente della Provincia autonoma, e loro delegati, nonché dagli Assessori regionali e provinciali di riferimento per i settori oggetto dell'Intesa designati rispettivamente dalle Parti.

3. Fanno altresì parte della Commissione gli Assessori della Regione e della Provincia di volta in volta interessati in relazione a materie di competenza comunque connesse agli ambiti di intervento dell'Intesa.

¹ L'articolo 5 dell'Intesa recita: "Art. 5 (Compiti della Commissione) - 1. La Commissione per la Gestione dell'Intesa adotta il Programma degli interventi (di seguito "Programma") da attuare nei settori di cui alla presente Intesa, anche tenendo conto di eventuali progetti già individuati, negli strumenti all'uopo previsti, dai soggetti della programmazione locale.

2. Il Programma ha validità triennale e stabilisce linee di indirizzo, direttive e priorità per l'adozione delle misure di integrazione territoriale delle comunità di confine tra la Regione e la Provincia Autonoma. Il Programma è aggiornabile annualmente e impegna la Regione e la Provincia Autonoma, per quanto di competenza, a tutte le azioni di carattere legislativo e amministrativo idonee alla sua realizzazione.

3. In attuazione del Programma la Commissione adotta un Piano operativo annuale (di seguito "Piano") contenente l'individuazione delle attività e degli interventi da realizzare e delle relative risorse finanziarie.

4. Nel Piano possono essere inseriti le attività e gli interventi previsti dagli ordinamenti regionale e provinciale.

5. Entro dieci giorni dalla adozione, il Programma e il Piano sono trasmessi per l'approvazione alla Giunta della Regione e alla Giunta della Provincia Autonoma che provvedono nei successivi trenta giorni.

6. Modifiche sostanziali e aggiornamenti del Programma e del Piano possono essere approvati dalla Giunta della Regione e dalla Giunta della Provincia Autonoma sentita la Commissione.

7. Alla Commissione spettano altresì un'azione generale di direzione e coordinamento della fase di attuazione degli interventi individuati nel Piano nonché il monitoraggio dei tempi e delle modalità di realizzazione."

4. La Commissione elegge un Presidente ed un Vicepresidente, scelti alternativamente fra i rappresentanti delle Parti per un periodo di due anni.

5. Per i primi due anni il Presidente è il Presidente della Regione del Veneto ed il Vicepresidente è il Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Art. 3

Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente d'intesa con il Vicepresidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno.

2. La convocazione è effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta, salvo diversa intesa tra le Parti.

3. La convocazione può essere validamente effettuata anche a mezzo e-mail, agli indirizzi che i componenti indicano alla segreteria della Commissione.

4. Nella convocazione è indicato il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché le eventuali specifiche modalità di svolgimento della stessa secondo quanto indicato nell'articolo 5, oltre all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 4

Sedute della Commissione

1. Possono partecipare alle sedute della Commissione, i dirigenti e i funzionari dei servizi regionali e provinciali invitati dai rappresentanti delle Parti in ragione delle materie trattate.

2. Il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente o su indicazione della Commissione, può invitare i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi interessati nonché esperti nelle materie di volta in volta trattate.

3. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la partecipazione di una rappresentanza di entrambe le parti oltre al Presidente o al Vicepresidente.

4. Le decisioni della Commissione sono approvate d'intesa tra le rappresentanze della Regione e della Provincia autonoma in seno alla Commissione medesima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

5. L'attività di segreteria della Commissione è svolta alternativamente per due anni a cura degli Uffici della Parte che esprime il Presidente. Delle riunioni della Commissione è redatto il processo verbale riportante per punti principali le discussioni premesse all'assunzione degli atti deliberativi.

6. Per l'istruttoria delle proposte la Commissione si avvale del Gruppo tecnico di cui all'articolo 9.

Art. 5

Sedute mediante strumenti telematici

1. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, secondo modalità di volta in volta definite d'intesa tra il Presidente e il Vicepresidente e comunicate nell'avviso di convocazione.

Art. 6

Modalità semplificate per le decisioni della Commissione

1. Il Presidente, in caso di necessità, può prendere l'iniziativa di consultare i componenti della Commissione per iscritto, anche mediante l'utilizzo del sistema di posta elettronica. In tal caso ciascun componente può esprimere il proprio parere entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La decisione della Commissione è adottata solo in assenza di obiezioni.

2. La procedura semplificata di cui al comma 1 non può essere utilizzata per l'approvazione delle modifiche al presente regolamento.

Art. 7

Pubblicità e esecuzione

1. Gli atti della Commissione sono resi pubblici, anche per estratto, a cura delle Parti adottando idonee forme di pubblicità e in particolare per mezzo dei rispettivi siti internet.

2. All'esecuzione degli atti deliberativi della Commissione provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, le Giunte regionale e provinciale, e i dirigenti competenti.

Art. 8

Consultazione e partecipazione degli enti locali

1. La Commissione individua e garantisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Intesa, idonee forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle altre forme rappresentative dei territori interessati dall'Intesa, coinvolti nei progetti e nelle attività previste, compresa l'eventuale partecipazione dei rappresentanti degli enti locali ai lavori della Commissione medesima.

Capo II – Gruppo tecnico

Art. 9

Gruppo tecnico

1. Il Gruppo tecnico fornisce supporto giuridico – amministrativo e tecnico – economico alla Commissione, svolgendo i compiti e le attività previsti dall'articolo 7 dell'Intesa².

² L'articolo 7 dell'Intesa recita: “Art. 7 (Programmazione degli interventi) - 1. Il Gruppo Tecnico provvede alla raccolta, coordinamento ed elaborazione istruttoria delle proposte provenienti dagli interlocutori locali al fine della trasmissione delle stesse alla Commissione di cui all'articolo 4 per la redazione del Programma e del Piano.

2. Qualora si renda necessario concordare le strategie e le conseguenti modalità di realizzazione delle iniziative per la promozione delle aree di confine, il Gruppo Tecnico indice una conferenza di coordinamento cui possono essere invitati i comuni, le province e le comunità montane nonché gli altri soggetti pubblici e privati (portatori di interessi collettivi) interessati.

3. Con riferimento a ciascun settore di intervento il Gruppo Tecnico cura la predisposizione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle proposte di sviluppo, valorizzazione e integrazione territoriale e li sottopone alla Commissione per l'approvazione.

4. Il Gruppo Tecnico predisponde e gestisce un adeguato sistema informativo a supporto delle suddette attività e per la pubblicizzazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle proposte di intervento approvati dalla Commissione.”

2. Il Gruppo tecnico opera in modo paritetico ed è composto – quali componenti permanenti – dai Segretari e dai Dirigenti interessati in ragione della propria competenza nelle materie oggetto dell’Intesa, designati dalle Parti. Partecipano altresì al Gruppo tecnico i Segretari e Dirigenti di volta in volta interessati in relazione a materie di competenza comunque connesse agli ambiti di intervento dell’Intesa.

3. I componenti del Gruppo tecnico possono delegare o farsi assistere da un funzionario.

4. Il coordinamento e la segreteria del Gruppo tecnico sono svolti da un componente della Regione o della Provincia che esprime il Presidente della Commissione.

5. Le decisioni e i pareri del Gruppo tecnico sono approvati d’intesa tra i componenti della Regione e della Provincia.

6. Il Gruppo tecnico provvede alla proposta del Programma e del Piano, secondo le indicazioni della Commissione.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti il Gruppo tecnico si avvale delle strutture regionali e rispettivamente provinciali competenti per materia.

Art. 10

Partecipazione tecnica

1. In attuazione degli indirizzi della Commissione, in particolare qualora si renda necessario concordare strategie e conseguenti modalità di realizzazione delle iniziative per la promozione delle aree di confine, il Gruppo tecnico può indire una conferenza di coordinamento cui possono essere invitati rappresentanti tecnici dei comuni, delle province e delle comunità montane nonché gli altri soggetti pubblici e privati (portatori di interessi collettivi) interessati alla specifica attività in discussione.

Art. 11

Modificazione del regolamento interno

1. Il presente Regolamento è approvato d’intesa tra le rappresentanze della Regione e della Provincia autonoma in seno alla Commissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, dell’Intesa. Le modifiche del Regolamento sono approvate con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione, anche su proposta di singoli componenti.

2. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono resi pubblici secondo le previsioni dell’articolo 7.